



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del magistrato Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. 20021/10 R.G. promossa
 da

PUNGETTI Giorgio, residente a Ozzano (BO) (avv. Vittorio Zucconi);

- ATTORE

contro

SEMPRE & VACANZE s.a.s., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante signor Silfredino Bartoletti, con sede a San Giovanni Persiceto (BO) (avv. Francesco Clemente, avv. Orlando Contini);

- CONVENUTA

Oggetto del processo: obbligazioni.

CONCLUSIONI

Per l'**attore**:

<<Vengono integralmente confermate le conclusioni rese nella memoria ex art. 183 6° comma n. 1 C.P.C. che qui si trascrivono:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, nella persona del G.U. nominato, in accoglimento delle domande proposte da parte attrice

1. Dichiarare l'inadempimento di Sempre & Vacanze sas all'accordo raggiunto dal suo difensore avv. Paolo Iacopucci, munito di procura contemplante il potere di transigere, con il difensore del Sig. Pungetti, a sua volta munito del medesimo potere, espressamente indicato nel mandato, accordo avente ad oggetto la restituzione delle cambiali ipotecarie (emesse dal Pungetti a favore della convenuta) ed il consenso alla cancellazione della iscrizione al momento del rogito del bene colpito dalla garanzia, contro contestuale versamento dell'importo di Lire 195 milioni dal Pungetti alla Sempre & Vacanze e rilascio, sempre contestuale, da Sempre & Vacanze al Pungetti di una fidejussione bancaria (il cui costo era convenuto a carico di Pungetti) a garanzia dell'esito del giudizio di opposizione alla esecuzione in corso, promosso dal debitore Pungetti contro la stessa odierna convenuta e dell'eventuale restituzione di denaro che ne sarebbe potuta derivare.

2. Condannare conseguentemente Sempre & Vacanze sas al risarcimento dei danni prodotti in conseguenza di tale inadempimento, da liquidarsi, secondo quanto sarà ritenuto equo e giusto, in esito alla istruttoria, nella misura di almeno € 27.556,39, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi o, in subordine, legali sull'importo dovuto dal 8 giugno 2000 al saldo.

3.

1544/2016
 7153/2016
 OGGETTO
 Atti contenzioso
 edilizio
 DATA DEPOSITO MIN.
 7-6-2016

Oggetto OBBLIGAZIONI

IL CASO.it



Condannare, per illecito extracontrattuale, la convenuta Sempre & Vacanze s.a.s. al risarcimento dei danni conseguenti all'aver indicato, in sede di conversione, un credito superiore quasi del doppio a quello successivamente accertato, danni da liquidarsi secondo quanto sarà ritenuto equo e giusto in relazione alla istruttoria, nella misura rappresentata dalla rivalutazione monetaria dell'importo di € 45.569,36, calcolata tenendo conto della intervenuta svalutazione sino al momento della mancata disponibilità della somma predetta, con la tecnica degli interessi compensativi calcolati sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

4
Condannare la convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 C.P.C. da liquidare equitativamente.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e sentenza provvisoriamente esecutiva>>.

Per la **convenuta**:

<<Voglia il Tribunale, *contrariis reiectis*, così provvedere:

- 1) respingere tutte le domande attrici perché infondate e non provate;
- 2) condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
- 3) condannare l'attore al pagamento delle spese di causa>>.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.
La causa è stata promossa nel dicembre 2010 (la citazione è stata notificata a mezzo posta: la spedizione è del 16 dicembre 2010) e riguarda fatti risalenti al maggio 2000.

Attore è il signor Giorgio Pungetti, convenuta la società Sempre & Vacanze s.a.s.

2.
Il signor Giorgio Pungetti, richiamate fra l'altro le vicende relative ad un processo di esecuzione immobiliare che lo vedeva come esecutato (e nella quale la convenuta era intervenuta munita di titolo esecutivo stragiudiziale nella veste di creditore ipotecario) e ad un giudizio di opposizione all'esecuzione da lui promosso contro l'odierna convenuta, ha chiesto:

a) la condanna di Sempre & Vacanze s.a.s. al pagamento di **euro 27.556,39** (oltre accessori dall'8 giugno 2000) quale risarcimento del **danno da inadempimento** degli <<accordi raggiunti dal suo difensore, munito di procura contemplante il potere di transigere, con il difensore del sig. Pungetti, a sua volta munito del medesimo potere, espressamente indicato nel mandato>>.

Sostiene l'attore che la convenuta, unico tra i creditori dell'esecuzione forzata, non aveva acconsentito a liberare il bene immobile pignorato (destinato ad essere venduto ad un terzo al fine di reimpiegare il ricavato per soddisfare i creditori) e non aveva eseguito l'accordo transattivo concluso nel giorno **16 - 19 maggio 2000** mediante scambio di fax tra l'avv. Vittorio Zucconi (suo difensore) e l'avv. Paola Iacopucci (difensore di Sempre & Vacanze s.a.s. nell'esecuzione immobiliare) costringendolo così a presentare l'**8 giugno 2000** istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. al fine di sostituire una somma di denaro al bene pignorato e liberare l'immobile (la sostituzione era stata effettivamente ammessa con ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa all'udienza **14 giugno 2000** dopo che il debitore esecutato aveva versato la somma di lire 195.000.000 in



conformità alla nota di precisazione del credito depositata da Sempre & Vacanze s.a.s. il **30 maggio 2000**;

b) ha chiesto inoltre, *<<anche nella ipotesi in cui non si ritenesse perfezionato un accordo in relazione al versamento della somma di lire 195 milioni, contro prestazione di fidejussione vincolata all'esito del giudizio di opposizione>>* (a pag. 7 dell'atto di citazione si previsa che ciò è chiesto *<<in subordine all'eventuale mancato accoglimento della domanda illustrata precedentemente>>*; in comparsa conclusionale si afferma invece che non si tratta di domanda subordinata ma autonoma), la condanna di Sempre & Vacanze s.a.s. al pagamento di **euro 45.569,36** quale risarcimento del **danno extracontrattuale** in relazione al *<<pregiudizio subito per effetto della incoerente indicazione del credito>>* a seguito della prestazione di istanza di conversione ex art. 495 c.p.c..

Sostiene infatti l'attore che Sempre & Vacanze s.a.s. *<<aveva precisato il suo credito nella somma capitale di lire 137.800.000 ed aveva indicato il credito complessivo, comprendente interessi e spese, nell'importo di lire 195.000.000>>*, importo da lui effettivamente versato per ottenere la liberazione dell'immobile pignorato, ma che all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione n. 150/1994 il credito capitale di Sempre & Vacanze s.a.s. era stato accertato in misura pari a *<<lire 74.365.000, pari a poco più della metà di quanto preteso, in linea capitale. Conseguentemente risulta innegabile il fatto che il debitore sia stato obbligato a versare un importo enormemente superiore al credito della odierna convenuta, maggiorato di conseguenti interessi>>*. Inoltre, sostiene l'attore, la convenuta non solo gli aveva arrecato un *<<pregiudizio conseguente all'errata indicazione del credito, da cui è conseguito l'obbligo del debitore, in sede di conversione, di versare una somma enormemente superiore al dovuto (comprensivo di interessi e spese)>>*, ma lo aveva costretto, rimanendo essa inerte, a proporre lui stesso in data 12 dicembre 2008 l'istanza di assegnazione *<<ad evitare l'ulteriore pregiudizio di subire il carico di ulteriori interessi (doc. 11)>>* (si tratta dell'istanza con cui il signor Pungetti, dopo che la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione contro la sentenza n. 1273/07 est. Graziosi emessa a definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di invitare il creditore Sempre & Vacanze s.a.s. a precisare il credito con fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 510 ss. c.p.c. *<<per sentire il debitore in ordine al residuo credito preteso ed assumere, eventualmente, in caso di opposizione, i provvedimenti di cui all'art. 512 c.c.>>*)

3. La convenuta ha chiesto il rigetto delle domande per le ragioni illustrate in atti.

4. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.

5. Si rimanda agli atti, ai documenti e ai verbali di causa, tutti noti alle parti.

6. L'odierno attore aveva già promosso nei confronti della convenuta un giudizio di opposizione all'esecuzione al fine di contestare l'entità del credito; affermato da Sempre & Vacanze s.a.s. in occasione del suo intervento nell'esecuzione immobiliare n. 150/1994.



Quel giudizio, come pacifico, si è concluso col passaggio in giudicato della sentenza **Trib. Bologna, 29 maggio 2007, n. 1273**, pronunciata dal giudice dr.ssa Chiara Graziosi.

Si è ormai da tempo concluso anche il procedimento di espropriazione immobiliare n. 150/1994 R.G. Es. e si è del pari esaurita, almeno in ambito endoesecutivo, la controversia sorta in sede di distribuzione *ex art. 512 c.p.c.*, poi sfociata nel <<giudizio parallelo>> al presente, rubricato al n. 2022/10 R.G. e che è stato definito in primo grado col rigetto dell'opposizione proposta dal signor Pungetti (v. la sentenza **Trib. Bologna, 14 dicembre 2011**, pronunciata *ex art. 281 sexies c.p.c.* dal giudice dr.ssa Daria Sbariscia, doc. 6 prodotto dalla convenuta).

Oggetto del presente giudizio sono invece le domande risarcitorie proposte dal signor Pungetti contro Sempre & Vacanze s.a.s.

Non è dunque questa la sede, per accertare il credito fatto valere dall'odierna convenuta Sempre & Vacanze s.a.s. intervenuta con titolo esecutivo stragiudiziale nella esecuzione immobiliare n. 150/1994 R.G. Es.

7.
Sulla scorta delle allegazioni e produzioni fatte dalle parti, emergono le seguenti circostanze che vanno tenute presenti ai fini della decisione.

7.1.
Sempre & Vacanze s.a.s. era intervenuta nell'esecuzione immobiliare n. 150/94 R.G. Es. promossa da Roman Holidays s.r.l. contro Giorgio Pungetti: l'atto di intervento era stato depositato il **7 febbraio 1995** unitamente a copia di tredici cambiali protestate e nota di iscrizione ipotecaria (l'ipoteca era stata iscritta il 23 gennaio 1993). Sempre & Vacanze aveva chiesto di concorrere in via privilegiata ipotecaria nella distribuzione del prezzo per la somma di lire 137.800.000 oltre interessi e spese <<in forza di 13 effetti cambiari insoluti e protestati>> precisando che l'ipoteca era stata iscritta <<per 18 effetti cambiari dei quali solo 6 sono stati onorati>> (nella comparsa di riposta successiva al ricorso in opposizione all'esecuzione Sempre & Vacanze s.a.s. aveva però affermato che cinque delle diciotto cambiali erano state pagate dal Pungetti e gli erano state restituite).

Le cambiali erano state emesse dal signor Pungetti a garanzia di crediti vantati da Sempre & Vacanze nei confronti di altri due soggetti.

Per anni il credito affermato da Sempre & Vacanze s.a.s. nei confronti del signor Pungetti era rimasto incontestato.

7.2.
Dopo il fallimento del creditore pignorante Roman Holidays s.r.l. l'odierna convenuta aveva assunto il ruolo di creditore precedente.

Con ricorso al giudice dell'esecuzione nel proc. di espropriazione immobiliare n. 150/94 R.G. Es. (depositato verosimilmente a fine 1999: l'atto prodotto *sub 2* è privo di data, ma nella sentenza App. Bologna, 21 luglio 2008, n. 1166 si parla di **novembre 1999**) il signor Pungetti aveva proposto opposizione all'esecuzione affermando che i debiti da lui garantiti alla Sempre & Vacanze erano stati <<integralmente coperti>> ed aveva così chiesto la condanna di Sempre & Vacanze alla restituzione <<di tutte le cambiali ipotecarie ancora in [suo] possesso>> nonché al pagamento della somma, di cui egli si affermava creditore, di <<lire 30.639.036 con interessi legali e rivalutazione monetaria dal giugno 1993 al saldo>> oltre al <<risarcimento di tutti i danni prodotti al sig. Giorgio Pungetti, a seguito dei protesti subiti nel 1993 e nel 1994, in relazione alle



cambiali di cui si discute, danni da liquidarsi secondo quanto risulterà equo e giusto in base alla espletanda istruttoria>> (doc. 2 di parte attrice).

Sempre & Vacanze s.a.s. con comparsa datata **14 gennaio 2000** aveva chiesto il rigetto dell'opposizione (doc. 3 di parte attrice).

7.3.

Con atto depositato il **30 maggio 2000** nel procedimento di espropriazione immobiliare ed <<in merito al giudizio di opposizione all'esecuzione presentata dal sig. Pungetti>> l'avv. Paola Iacobucci aveva precisato <<così come richiesto>> il credito di Sempre & Vacanze nei confronti del debitore opponente in questi termini:

- lire 137.800.000 per <<importo capitale>>;
- lire 44.687.500 per <<interessi legali dal 1.01.95 al 31.03.2000>>;
- lire 15.000.000 per <<spese legali, comprese le anticipazioni alla procedura>>

<<per un totale complessivo di lire 197.487.500 concordemente limitato a lire 195.000.000>> (v. il doc. 4 prodotto dall'attore).

Con atto depositato l'**8 giugno 2000** nell'interesse del signor Pungetti l'avv. Vittorio Zucconi, premesso che tutti gli altri creditori avevano rinunciato agli atti e all'azione, e che nell'espropriazione immobiliare <<residua[va], pertanto, la isolata posizione del credito contestato nei confronti di srl Sempre & Vacanze, nei cui confronti è stata promossa azione di opposizione alla esecuzione e agli atti, pendente avanti questo Giudice>>, aveva presentato **istanza di conversione di pignoramento** precisando che l'importo di **lire 195.000.000** già depositato su libretto di risparmio nominativo, vincolato alle disposizioni del giudice dell'esecuzione, era stato calcolato <<in contraddittorio con il difensore del creditore Sempre & Vacanze>>, aggiungendo: <<Naturalmente l'intero credito di Sempre & Vacanze si continua a contestare, per le ragioni tutte indicate in atto di opposizione>>.

Con **ordinanza ex art. 495 c.p.c.** emessa all'udienza **14 giugno 2000**, presenti gli avvocati Zucconi e Iacobucci, il giudice dell'esecuzione aveva disposto la sostituzione della somma versata (lire 195.000.000) all'immobile pignorato, <<rimandando per ogni questione di merito alla udienza del 20 giugno 2000 già fissata>> e disponendo la cancellazione della trascrizione del pignoramento. In motivazione, l'ordinanza specificava che <<la contestazione mossa dallo stesso [debitore esecutato, n.d.r.] attiene alla distribuzione della somma versata in sede di conversione, come tale soggetta al regime di cui all'art. 512 c.p.c.. La contestazione impedisce la distribuzione della somma medesima al creditore e, al contempo, impedisce ogni effetto estintivo della garanzia ipotecaria annessa al credito, effetto estintivo connesso alla materiale solutio ad oggi non intervenuta>>.

7.4.

Dopo il passaggio alla fase del giudizio di cognizione piena (iscritto a ruolo col numero **15422/00 R.G.**) la causa di opposizione all'esecuzione promossa dal signor Pungetti è stata definita con **sentenza 29 maggio 2007 n. 1273**, estensore la dr.ssa Chiara Graziosi (doc. 7 di parte attrice). Il dispositivo di quella sentenza è così formulato:

- 1) respinge ogni domanda;
- 2) compensa le spese di causa;

3) *pone a carico dell'opponente le spese di CTU come liquidate in corso di causa*>>.

L'appello contro la predetta sentenza è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza **App. Bologna, 21 luglio 2008, n. 1166** (doc. 8 di parte convenuta).

7.8.

Con atto depositato il **12 dicembre 2008** nell'esecuzione immobiliare n. 150/94 R.G. Es. ed in previsione della distribuzione della somma sostituita all'immobile pignorato, il signor Pungetti aveva sollevato o comunque preannunciato controversia ex art. 512 c.p.c. rilevando fra l'altro che <<Con sentenza n. 1273/07 del tribunale di Bologna (doc. 3), il Tribunale ritenuta la sussistenza di un residuo credito di Sempre & Vacanze, sia pur limitato all'importo di lire 74.365.000 alla data del 31/7/1994 (inferiore di oltre la metà, rispetto a quella indicata dal creditore procedente agli effetti della conversione), ha rigettato la opposizione e compensato interamente le spese, ponendo a carico dell'opponente le spese della CTU. Il giudice dell'opposizione non è sceso all'esame di ulteriori questioni (estinzione del debito verso Acis Tour per intervenuta transazione stipulata dalla Sempre & Vacanze con la curatela fallimentare e mancata restituzione di un assegno di lire 150 milioni) in quanto non introdotte con l'originario atto di opposizione; tali questioni verranno, dunque, riproposte in sede di distribuzione>>. Il debitore esecutato aveva dunque chiesto al giudice dell'esecuzione di <<invitare la parte creditrice a precisare il credito e [...] fissare udienza ai sensi degli artt. 510 e seg.ti c.p.c., per sentire il debitore in ordine al residuo credito preteso ed assumere, eventualmente, in caso di opposizione, i provvedimenti di cui agli artt. 512 c.p.c.>> (v. il doc. 11 prodotto dall'attore).

Con decreto 12 gennaio 2009 il giudice dell'esecuzione aveva fissato udienza 6 aprile 2009.

7.9.

A quanto si desume dal successivo <<atto di citazione per il merito>> (doc. 12 prodotto dall'attore):

- all'**udienza 6 aprile 2009** era insorta controversia in ordine alla distribuzione e il giudice dell'esecuzione, assegnati alle parti termini per memorie, aveva fissato l'udienza ex art. 512 c.p.c.;

- con **ordinanza 15-19 febbraio 2010** il giudice onorario dr. Andrea Togni, <<ritenuta inammissibile, almeno nel presente giudizio, anche la compensazione tra gli interessi eventualmente maturati a favore della creditrice ed i danni o, in subordine gli interessi dovuti in relazione alla maggior somma ingiustamente immobilizzata dal debitore in sede di conversione>>, ha liquidato il credito di Sempre & Vacanze nella somma di **euro 62.402,70**, comprensiva di interessi legali sino al 1 aprile 2009, oltre agli **ulteriori interessi** sino a saldo, oltre alle **spese** liquidate in euro 4.014,62 oltre spese generali, IVA e CPA, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, ed ha liquidato altresì il **credito dell'intervenuto** dott. Matteo Rossi (C.T.U. nominato dal g.e.); non è chiaro se fosse residua una somma da restituire al debitore;

- il signor Pungetti, con atto denominato di opposizione ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., ha contestato l'ordinanza 15-19 febbraio 2010 e chiesto fissarsi l'udienza di comparizione al fine di sentire <<dichiarare dovuta e liquidare a



favore di Sempre & Vacanze srl la somma che riterrà di giustizia, per capitale ed interessi>> e in caso di <<eventuale distribuzione [...] in tempo antecedente al deposito della decisione, dichiarar tenuta la stessa Sempre & Vacanze a restituire all'opponente quanto percepito in più del dovuto, e conseguentemente condannarla al pagamento della medesima somma, con interessi legali sino al saldo, e con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.>>;

- con **ordinanza 8 – 10 maggio 2010** emessa ex art. 618 c.p.c. nel **proc. n. 5393/10 R.G.** <<a conclusione della fase procedimentale prevista dall'articolo 617 del codice di procedura civile>> ed ai soli fini dell'adozione dei provvedimenti indilazionabili, il giudice dell'esecuzione dr. Marco D'Orazi ha confermato l'ordinanza 15-19 febbraio 2010, ha disposto l'assegnazione a Sempre & Vacanze delle somme liquidate con la predetta ordinanza, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali della fase, e ha fissato il termine del 31 dicembre 2010 per la riassunzione del giudizio di merito.

Il giudizio di merito <<avente ad oggetto le domande proposte in sede di distribuzione>> (definito a pag. 7 dell'atto di citazione come <<il giudizio parallelo al presente>>) risulta essere stato promosso dal signor Pungetti con l'atto prodotto dall'attore in copia *sub* doc. 12 e recante la fissazione della prima udienza per il giorno 7 aprile 2011. Quel giudizio iscritto al **n. 2022/10 R.G.** è stato definito in primo grado con la già citata sentenza **Trib. Bologna, 14 dicembre 2011**, pronunciata ex art. 281 *sexies* c.p.c. dal giudice dr.ssa Daria Sbariscia (la sentenza ha respinto l'opposizione e condannato il signor Pungetti alle spese processuali e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.)

7.10

Anche l'atto introduttivo del presente giudizio risarcitorio, iscritto al numero di ruolo **n. 20021/10 R.G.**, conteneva la fissazione della prima udienza per il giorno 7 aprile 2011.

7.11.

Con **ordine di pagamento 9 dicembre 2010** nell'esecuzione immobiliare n. 150/94 R.G. Es. è stato disposto il pagamento in favore di Sempre & Vacanze s.a.s. della somma di **euro 70.900,56**.

8.

La prima delle domande risarcitorie proposte dall'attore ha fondamento contrattuale.

Sostiene l'attore che l'inadempimento della transazione raggiunta con la convenuta, a seguito di scambio di fax tra gli avvocati nei giorni 16 – 19 maggio 2000, ha provocato un danno risarcibile nei termini illustrati in atti: in particolare, secondo l'attore, se l'accordo transattivo fosse stato eseguito (pur in pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione volto ad accertare l'entità del credito vantato da Sempre & Vacanze) egli non avrebbe dovuto presentare istanza di conversione di pignoramento e non avrebbe dovuto versare una somma (lire 195.000.000) ben superiore all'entità del credito di Sempre & Vacanze.

9.

La convenuta ha sollevato eccezioni e contestazioni sotto vari profili, negando, per un verso, che l'avv. Paola Iacopucci, suo difensore di allora, fosse stata ritualmente investita del potere di concludere un accordo implicante l'assenso alla cancellazione di ipoteca e in ogni caso che potesse configurarsi nella specie una transazione in senso proprio (posto che sarebbe comunque rimasta aperta la

IL

CASO

ita



controversia sulla misura del credito di Sempre & Vacanze, oggetto della causa di opposizione all'esecuzione), e contestando, per un altro verso, la configurabilità di una fattispecie di responsabilità contrattuale o extracontrattuale fonte di danno risarcibile.

10.

Sostiene l'attore in citazione che il **danno da inadempimento contrattuale** ammonta ad **euro 27.556** oltre a rivalutazione ed interessi compensativi, o in subordine legali, dall'8 giugno 2000 al saldo e che l'importo così determinato è pari alla << *differenza tra la somma concretamente incassata [dalla convenuta, n.d.r.], pari ad euro 70.900,56 e l'importo asseritamente dovuto alla data dell'accordo, pari ad euro 52.887,59* >> laddove l'importo di euro 52.887,59 è calcolato dall'attore come << *l'importo asseritamente dovuto alla data dell'accordo* >> o meglio come l'importo del suo residuo debito quale determinato dalla sentenza **Trib. Bologna, 29 maggio 2007, n. 1273** (passata in giudicato) nella misura di **euro 38.406,31 alla data del 31 luglio 1994** oltre interessi legali dal 31 luglio 1994 al 23 maggio 2000, data questa - lo afferma l'attore - << *del previsto rogito, nella quale sarebbe stato consegnato l'assegno di lire 195 milioni* >> (euro 14.481,28). Ed infatti euro 38.406,31 (debito residuo per capitale) più euro 14.481,28 (interessi legali dal 31 luglio 1994 al 23 maggio 200) dà esattamente come somma euro 52.887,59 (v. anche il calcolo degli interessi prodotto dall'attore come doc. 8).

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
31/07/1994	31/12/1996	€ 38.406,31	10,00%	884	€ 9.301,69
01/01/1997	31/12/1998	€ 38.406,31	5,00%	730	€ 3.840,63
01/01/1999	23/05/2000	€ 38.406,31	2,50%	509	€ 1.338,96

Peraltro, va rilevato che a pagina 6 dell'atto di citazione (laddove si afferma: << *In conclusione, ove venga accolta la domanda di risoluzione dell'accordo transattivo intercorso, Sempre & Vacanze dovrà restituire al sig. Pungetti la differenza tra la somma concretamente incassata, pari ad euro 70.900,56 e l'importo asseritamente dovuto alla data dell'accordo, pari ad euro 52.887,59, e quindi euro 27.556,39, oltre rivalutazione ed interessi compensativi o, in subordine, legali, sempre dall'8 giugno 2000 sino al saldo* >>) vi è un **errore di calcolo**, posto che la **differenza tra euro 70.900,56** (assegnati a Sempre & Vacanze all'esito della distribuzione, come da ordine di pagamento del 9 dicembre 2010) **ed euro 52.887,59** è pari ad **euro 18.012,97** e non ad euro 27.556,39 (indicato come *quantum* del pregiudizio risarcibile).

Ciò premesso, anche a voler mantenere l'impostazione assunta dall'attore (che a pag. 6 della citazione quantifica il danno subito in misura pari alla differenza tra la somma effettivamente ricevuta da Sempre & Vacanze nell'ambito dell'esecuzione immobiliare e quella che, a suo dire, l'odierna convenuta avrebbe dovuto ricevere, ossia alla differenza tra euro 70.900,56 ed euro 52.887,59) non vi è prova in fatto dell'asserito danno, poiché un corretto calcolo del **debito residuo** quale determinato dalla sentenza Trib. Bologna, 29 maggio 2007, n. 1273 (e occorre leggerne la motivazione, poiché il dispositivo è formulato in termini di mero oggetto delle domande proposte dal signor Pungetti) porta ad ottenere una somma maggiore di quella (EURO 70.900,56) effettivamente percepita da Sempre & Vacanze, nel 2010, all'esito dell'espropriazione immobiliare n. 150/94 R.G. Es.



Infatti, come già esposto dal signor Pungetti nell'atto introduttivo della causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° co. c.p.c. poi rubricata al n. 15422/00 R.G. (l'atto di <<opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi>>, doc. 2 prodotto dall'attore: <<Pur essendo il debito residuo per entrambe le posizioni sopra esposte, in linea capitale, al momento del rilascio delle cambiali (21 gennaio 1993), pari a L. 115.191.154, la Sempre & Vacanze pretese cambiali ipotecarie per il maggior importo di L. 190.800.000, convenendo contestualmente un tasso di interesse del 17% annuo (ved. doc. 32), riservandosi di effettuare i conti in dettaglio, al momento del saldo definitivo; ciò fece in quanto voleva garantirsi, tramite la garanzia ipotecaria iscritta con le menzionate cambiali, degli interessi eventualmente accumulati, in caso di mancato pagamento dei titoli, fino al riparto in sede di espropriazione immobiliare.>>, pag. 3; <<Poiché le cambiali pagate si riferiscono al periodo da febbraio a giugno 93 e poiché i pagamenti, indicati nelle allegare ricevute, sono stati tutti effettuati nel mese di luglio del 1993, si espongono gli interessi debitori dovuti, secondo l'accordo al tasso del 17% annuo. [...] gli interessi convenuti al tasso del 17% [...]>>, pag. 4; v. anche a pag. 9 della sentenza Trib. Bologna, 29 maggio 2007, n. 1273 laddove si espone la domanda dell'opponente) e come ribadito nella sentenza Trib. Bologna, 29 maggio 2007, n. 1273 (pag. 13, pag. 14), le parti avevano concordato interessi nella misura del 17% all'anno.

Dunque, sul **debito residuo per capitale** (che secondo la sentenza Trib. Bologna, 29 maggio 2007, n. 1273 passata in giudicato è pari lire 74.365.000 al 31 luglio 1994 dunque ad euro 38.406,31) vanno calcolati gli **interessi convenzionali**.

Tale calcolo non è stato espressamente svolto da Trib. Bologna, 29 maggio 2007, n. 1273 perché ritenuto non necessario ai fini della decisione, come si desume dal seguente rilievo: <<[...] Pungetti ha pagato L. 53.000.000 di cambiali, per cui si avrà L. [190.800.000 - (63.435.000 + 53.000.000)] = L. 74.365.000, debito residuo (il CTU quantifica in L. 77.639.299 alla scadenza del 31.7.1994). Rimarrebbe il discorso degli interessi tenuto conto dell'epoca dei versamenti, discorso che peraltro condurrebbe solo a un aumento della debenza. Ma quel che rileva in questa sede è meramente l'accertamento di residuo debito di Pungetti verso l'esecutante, che comporta il disattendimento delle domande da Pungetti proposte nell'opposizione, incluse le risarcitorie, assorbito anche ogni profilo istruttorio [...]>>.

È qui sufficiente rilevare che, seguendo l'impostazione dell'attore e calcolando gli interessi convenzionali dal 31 luglio 1994 al **23 maggio 2000**, si ottiene un importo complessivo di euro 76.382,26 (euro 38.406,31 + euro 37.975,95).

Capitale Iniziale: € 38.406,31

Tasso di Interesse: 17,00%

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
31/07/1994	23/05/2000	€ 38.406,31	17,00%	2123	€ 37.975,95

Totale Colonna Giorni: 2123

Totale interessi: € 37.975,95

Capitale + interessi: € 76.382,26

11.



Manca dunque in fatto la prova del pregiudizio economico che l'attore afferma di aver subito in conseguenza dell'altrui (contestato dalla convenuta) inadempimento.

È irrilevante in questa sede ripercorrere l'iter seguito dal giudice dell'esecuzione per determinare, sulla scorta degli elementi a lui noti e delle richieste delle parti, la somma da assegnare in sede di distribuzione a Sempre & Vacanze s.a.s. (oltre che al creditore intervenuto dr. Rossi; non è dato sapere se la somma depositata all'atto della conversione abbia dato frutti né se una somma residua sia stata restituita al debitore esecutato).

Il dato fattuale così evidenziato è sufficiente al rigetto della domanda.

12.

A ciò si aggiunga che così come l'amministratore unico signor Silfredino Bartoletti, socio accomandatario, non avrebbe potuto, in assenza di espressa e previa autorizzazione scritta da parte degli altri soci, esprimere validamente il consenso in nome e per conto della società Sempre e Vacanze s.a.s. al fine di assentire ad una cancellazione e dunque ad una rinuncia ad ipoteca (atteso il chiaro tenore dell'art. 7 dell'atto costitutivo 5 novembre 1993, prodotto come doc. 2 dalla convenuta), allo stesso modo il difensore della società nell'espropriazione immobiliare non avrebbe potuto sottoscrivere un simile accordo sulla base del solo potere inerente alla procura alle liti (pur esteso a transazioni) conferito ai fini dell'intervento dell'esecuzione immobiliare.

Il problema d'altronde era noto all'attore e al suo difensore (v. infatti la lettera - fax 6 maggio 2000 spedita all'avv. Paola Iacobucci con la quale l'avv. Vittorio Zucconi raccomandava <<di fare in modo che la persona che presenzierà al rogito sia munita di validi poteri per il rilascio di quietanza, rinuncia agli atti, rilascio di assenso alla cancellazione ipotecaria; sarebbe opportuna una assemblea totalitaria che conferisca ad uno degli amministratori i poteri necessari, per qualsiasi dubbio, puoi direttamente conferire con il notaio Castiglione>>, doc. 4 di parte convenuta).

13.

La mancanza di un pregiudizio economico astrattamente configurabile come danno risarcibile (v. *supra* quanto osservato al par. 10) comporta di per sé il rigetto anche della **domanda risarcitoria extracontrattuale** proposta dall'attore in subordine.

A ciò si aggiunga che nel semplice fatto della presentazione di una nota riepilogativa del credito nell'ambito di un procedimento giurisdizionale (e dunque di una attività assertiva, suscettibile di contestazioni e di controllo nella sede sua propria, quale invece non è il presente giudizio), oltretutto in linea con la proposta di accordo avanzata dal signor Pungetti prima del deposito dell'istanza di conversione *ex art.* 495 c.p.c., non può configurarsi un atto illecito, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo.

Per altro verso la libera presentazione dell'istanza di conversione di pignoramento spezzerebbe ogni nesso causale tra il deposito della nota riepilogativa e il lamentato pregiudizio economico (invero non provato), mentre il tempo decorso dal deposito della somma sino alla effettiva distribuzione è dipeso (non ha un atto illecito di Sempre & Vacanze s.a.s., ma) dalla necessità di attendere - come rilevato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza emessa all'udienza 14 giugno 2000 - la definizione del (primo) giudizio di opposizione all'esecuzione.



14.

In conclusione, entrambe le domande proposte dall'attore vanno respinte.

15.

Ne consegue il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore stesso.

16.

Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta dalla convenuta.

17.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa, che nella prospettazione dell'attore è dato dalla somma delle due domande presentate come autonome.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando, nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **rigetta** le domande risarcitorie proposte dall'attore contro la convenuta;
- **rigetta** la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore contro la convenuta;
- **rigetta** la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta contro l'attore;
- **condanna** l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in euro 13.430 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.

Bologna, 7 giugno 2016

Il giudice
Antonio Costanzo

IL CASO.it

Tribunale di Bologna
Depositato in Cancelleria
Oggi 20 GIU. 2016



[Handwritten signature]

